COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 01/02/2018

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno **2018**, addì **01** del mese di **febbraio** alle ore **16:30,** con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PAOLO CANOCCH.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	**SINDACO**	**Presente**
ANDREUCCI LODOVICO	**ASSESSORE**	**Presente**
GALGANI ALBERTO	**ASSESSORE**	**Presente**
MORETTI MICHELA	**ASSESSORE**	**Assente**
COTOLONI ANNA MARIA	**ASSESSORE**	**Assente**
AGGRAVI SOFIA	**ASSESSORE**	**Presente**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ANGELO CAPALBO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane

Anno: 2018

Numero: 17

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 172 lett. c) del D.L.gs. n. 267 dell'agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, come da ultimo modificato dal D.L.vo 10 agosto 2014 n. 126 in cui viene stabilito che "*le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, ……"* sono allegati al bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che stabilisce: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ……..e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";*

RICHIAMATO l'art. 54 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per il quale il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2018 è stato differito al 28 Febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017;

VISTO l'art. 1, comma 37, della Legge del 27.12.2017 n. 205, - Legge di Bilancio 2018 -, con cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di

aliquote o tariffe applicati per l'anno 2017. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti TARI;

VISTO l'art. 6 del D. L. n. 55/1983, convertito in Legge n. 131/1983, che ha stabilito l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con le tariffe e contribuzioni e le entrate specificatamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 31/12/1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, con il quale sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale da assoggettare al regime di cui al citato decreto legge n. 55/1983;

DATO ATTO che per "*servizi pubblici a domanda individuale*" devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

VISTO l'art. 5 della Legge 498/92 con il quale, a modificazione di quanto previsto nel predetto articolo 6 del D.L. n. 55/1983, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi a domanda;

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell'art. 45 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, cosi' come modificato dall'art. 19 del D.L.vo n. 342/1997, e da quanto disposto dal comma 2 lett. a) dell'art. 243 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato 2016 risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione o alla conferma delle tariffe dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario del bilancio;

DATO ATTO che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dal citato art. 243 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali in cui viene specificato che, sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, essendo obbligati, infatti, in materia di costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, a coprire detti costi con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

RILEVATO che l'art. 34 del D.L. n. 179/2012 ha modificato il D.M. del 31.12.1983 escludendo il servizio di Lampade Votive dai servizi a domanda individuale;

VISTI i prospetti predisposti dai Responsabili dei servizi, nei quali risultano per ciascuno di essi:
- le spese previste per l'anno 2018 con riferimento ai singoli interventi del bilancio;
- i proventi previsti per l'anno 2018;
- la misura delle tariffe proposte per l'anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 26.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno mantenere invariati per l'anno 2018 i corrispettivi per la vendita dei box/posti auto di proprietà comunale ubicati nel nuovo parcheggio di Bacìo, nonché quelli per locazione, con/o senza riscatto al termine del periodo, dei predetti box e posti auto;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile Area 4 "Servizi Finanziari e Gestione risorse umane", in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare, con effetto dal 01.01.2018, i prospetti allegati in atto, relativi ai seguenti servizi pubblici:

A. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
A.1. - SERVIZI SCOLASTICI E PARASCOLASTICI
A.1.a - MENSA SCOLASTICA
A.1.c - ASILO NIDO
A.2. - IMPIANTI SPORTIVI
A.3 - BAGNI PUBBLICI
A. 4 - PARCOMETRI
A.5 - RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
A.1.b - TRASPORTO SCOLASTICO

2) di determinare per l'anno 2018 le tariffe per i servizi di cui al punto 1) del presente dispositivo, così come riportate nei prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatti dai singoli responsabili dei servizi;

3) di dare atto, così come risulta dal prospetto riepilogativo di seguito riportato, che il costo complessivo di tutti i servizi a domanda individuale viene coperto dal complesso delle entrate derivanti da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate agli stessi, in misura del 63,01% e del 55,31% includendo fra gli stessi anche il servizio trasporto scolastico:

RIEPILOGO ENTRATE/ USCITE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE- BILANCIO 2018 -

SERVIZIO	**PERSONALE**	**ALTRE SPESE**	**TOTALE**	**ENTRATE**
IMPIANTI SPORTIVI	32.633,00	488.896,50	521.529,50	58.900,00
ASILO NIDO	153.858,60	80.176,00	234.034,60	199.597,73
MENSA SCOLASTICA	25.233,20	953.946,00	979.179,20	708.649,00
PARCOMETRI	20.956,58	10.903,19	31.859,77	160.000,00
BAGNI PUBBLICI	0	22.275,00	22.275,00	0
TOTALI	**232.681,38**	**1.556.196,69**	**1.788.878,07**	**1.127.146,73**
COPERTURA				**63,01**

TRASPORTO SCOLASTICO	191.311,70	191.656,50	382.968,20	74.000,00
TOTALI	**423.993,08**	**1.747.853,19**	**2.171.846,27**	**1.201.146,73**
COPERTURA				**55,31**

4) di mantenere invariati rispetto all'anno 2017, nella misura come sotto riportata e per tutto l'anno 2018, i corrispettivi per la vendita dei posti auto/box di proprietà comunale ubicati nel nuovo posteggio di Bacìo unitamente ai canoni di locazione con o senza riscatto al termine del periodo, dei predetti box/posti auto:

VENDITA

TIPOLOGIA	**EURO ESCLUSA IVA**
Box sotto il primo parcheggio di Bacìo	12.341,25
Box ubicati nel nuovo parcheggio di Bacìo	13.032,79
Posti auto ubicati nel nuovo parcheggio di Bacìo	7.819,67

LOCAZIONE CON RISCATTO AL TERMINE DEL PERIODO ESCLUSA IVA

TIPOLOGIA	**CANONE ANNUO IN EURO**	**COSTO COMPLESSIVO DELLA STRUTTURA**	**CANONE DI AFFITTO VERSATO NEI PRIMI 9 ANNI**	**QUOTA DA VERSARE PER IL RISCATTO AL TERMINE DEL 9° ANNO**	**QUOTA DA VERSARE PER IL RISCATTO AL TERMINE DEL 18° ANNO**
POSTO AUTO	421,77	7.591,92	3.795,96	3.795,96	526,79
BOX AUTO	702,95	12.653,19	6.326,60	6.326,60	526,79

LOCAZIONE SENZA RISCATTO ESCLUSA IVA

TIPOLOGIA	**CANONE MENSILE IN EURO**
POSTO AUTO	33,57
BOX AUTO	56,81

5) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.L.vo n. 267/2000;

6) stante l'urgenza, con votazione separata ed all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO CANOCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANGELO CAPALBO